



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLO SPAZIO OPERA F. DE ANDRE' SITO IN VIA MATTEOTTI

L'anno duemilasette, il giorno del mese di novembre

T R A

il Dott. Paolo Strina nella sua qualità di Sindaco pro tempore del **COMUNE DI OSNAGO** - con sede in Viale Rimembranze 3 a Osnago (LC) - C. Fisc. 00556800134

E

il Sig. **BEN AMOR RIDHA** - residente a Merate (LC) – Via G. Pascoli n.11 – Presidente dell'Associazione AFAK, con sede in Cornate D'adda (LC) – Via Pastore n.5

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Dott. Paolo Strina, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Osnago, concede all'Associazione AFAK di Cornate D'Adda l'uso dello Spazio Opera Fabrizio De Andrè posto in Via Matteotti alle condizioni di cui ai successivi articoli per lo svolgimento di festeggiamenti religiosi.

ART. 2

L'Associazione AFAK potrà utilizzare il locale comunale sopraindicato nei seguenti giorni e orari:

- Giovedì 19 Dicembre 2007 dalle ore 08.00 alle ore 12.00;
- Venerdì 20 Dicembre 2007 dalle ore 08.00 alle ore 12.00;
- Sabato 21 Dicembre 2007 dalle ore 08.00 alle ore 13.30;

ART. 3

Il locale si concede esclusivamente per l'utilizzo richiesto e cioè festeggiamenti religiosi.

Durante il periodo autorizzato è vietata la sublocazione e cessione anche parziale. Il Comune provvederà all'illuminazione ed alla pulizia ordinaria per lo stabile in modo da garantire un completo e agevole utilizzo all'Associazione Afak.

L'Associazione Afak provvederà al riordino del locale al termine di ciascun utilizzo.

ART. 4

Durante il periodo di utilizzo della struttura il Sig. Ben Amor Ridha sarà il detentore delle chiavi oltre che il garante del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni di cui alla presente convenzione.

Entro il 19.12.2007 il Sig. Ben Amor Ridha provvederà a versare al Comune una cauzione di € 100,00 a garanzia di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione. La cauzione verrà restituita al termine dei tre utilizzi previa verifica dello stato della sala, dell'assenza di danni, del rispetto di tutte le norme di comportamento e degli orari stabiliti.

ART. 5

All'interno della struttura è vietato fumare.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

E' vietato sostare con auto o altri veicoli sul piazzale all'interno del cancello del parco se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico. Durante l'utilizzo della struttura il piazzale all'interno del cancello deve essere comunque lasciato libero da automezzi o altri veicoli, come pure lo spazio esterno davanti al cancello di ingresso. Al termine dell'utilizzo il cancello di ingresso al parco deve essere chiuso.

Al termine di ciascun utilizzo, la sala deve essere lasciata libera dalle sedie che devono essere accatastate sul fondo della sala stessa. Inoltre, la sala deve essere riconsegnata nelle medesime condizioni di pulizia e decoro in cui essa fu consegnata, nei limiti del normale utilizzo e comunque priva di danneggiamenti.

Non è consentito l'accesso alla struttura a un numero di persone superiore a 300.

E' vietato appendere direttamente alle pareti cartelloni, tabelloni o altro. E' altresì vietata la posa di tendaggi, festoni o simili ad altezza superiore a 3 metri dal pavimento a causa della presenza del sistema di rilevazione antincendio.

In caso di somministrazione di alimenti e bevande è obbligatoria la previa presentazione della prescritta autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL, con divieto comunque di preparazione dei cibi e introduzione di apparecchiature a gas.

ART. 6

Per l'utilizzo della struttura nei giorni e negli orari di cui all'art.2 , l'Associazione Afak provvederà a versare al Comune una somma pari a € 261,00 entro il 19.12.2007.

Il prezzo di utilizzo della struttura verterà integrato di € 40,00 all'ora qualora l'Associazione Afak presentasse al protocollo del Comune di Osnago entro e non oltre le 12:30 del 29.11.2007 la richiesta di accensione del riscaldamento.

ART. 7

Il Sig. Ben Amor Ridha, a nome e per conto dell'Associazione Afak, è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della struttura locata. Lo stesso Sig. Ben Amor Ridha esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comune stesso.

ART. 8

Il Comune si riserva la facoltà, per proprie comprovate esigenze, di stabilire dei cambiamenti negli orari di utilizzo dei locali. I suddetti cambiamenti saranno prontamente e preventivamente comunicati all'Associazione Afak.

Ugualmente il Comune potrà, sempre per proprie comprovate esigenze, richiedere l'interruzione del presente rapporto di locazione e quindi di avere la disponibilità dei locali in questione, dandone preavviso di almeno dieci giorni all'Associazione Afak.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

ART. 9

L'inadempienza da parte dell'Associazione Afak alle condizioni contenute nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione versata, nonché il diniego di utilizzi futuri.

ART. 10

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL CONDUTTORE
Ben Amor Ridha
